



RM 5735 – 08.06.2020

## **MESSAGGIO MUNICIPALE 1490**

### **concernente l'adozione di un regolamento sulle prestazioni in ambito economico (COVID-19) e l'adozione di un regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale**

---

Gentile Signora Presidente,  
Egredi Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un regolamento sulle prestazioni in ambito economico ed un regolamento sulle prestazioni in ambito sociale

#### **I. Introduzione**

L'emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 ha segnato gli ultimi mesi a livello globale, nazionale e locale. Gli effetti di questa pandemia saranno visibili per molto tempo. Pesanti sono le conseguenze per i vari settori economici e colpita particolarmente è anche l'economia locale.

Il Municipio ha approfondito attentamente la situazione e, tenuto conto degli aiuti promossi a livello federale, ha deciso di intervenire sussidiariamente attraverso due distinti strumenti: un *regolamento economico* che definisce una serie di aiuti alle piccole e medie imprese con sede a Brissago e un *regolamento sociale* con lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio.

#### **II. Il Regolamento sulle prestazioni in ambito economico (COVID-19)**

Lo scopo del Regolamento è di limitare le conseguenze sull'economia locale della diffusione del virus COVID-19 (art. 1). Gli aiuti sono erogati a favore delle piccole e medie imprese con sede a Brissago (in seguito PMI, art. 2). Le PMI che rispettano le condizioni del regolamento possono beneficiare dei seguenti aiuti (art. 3):

- a) aiuto alla ripresa dell'attività economica (art. 5);
- b) riduzione della pigione per l'anno 2020 per locali di proprietà comunale (art. 6);
- c) riduzione della tassa di occupazione del suolo pubblico per l'anno 2020 (art. 7);
- d) erogazione di buoni a domiciliati e proprietari di residenze secondarie per acquisti di beni o servizi presso ditte e/o commerci con sede a Brissago (art. 8);
- e) esenzione parziale della tassa base rifiuti emessa nel 2020 (art. 9).

Gli aiuti di cui alla lett. a, b e c non possono esser cumulati fra di loro.

L'*aiuto alla ripresa dell'attività economica* consiste nell'erogazione di un prestito di un importo massimo di CHF 5'000.00, prestito concesso senza interessi e che deve essere rimborsato entro tre anni dalla concessione (art. 5).

Alla PMI che loca spazi di proprietà comunale può essere concessa una *riduzione della pigione* per l'anno 2020, ritenuto che la stessa è in principio ridotta proporzionalmente al periodo di chiusura forzata dell'attività economica (art. 6).

La PMI può inoltre richiedere una *riduzione della tassa di occupazione del suolo pubblico* dovuta per l'anno 2020, ritenuto che la tassa è in principio ridotta proporzionalmente al periodo di chiusura forzata dell'attività economica (art. 7). Questo aiuto è destinato in particolare agli esercizi pubblici. Pur conscio delle difficoltà, Municipio auspica che gli esercizi della ristorazione abbiano a coordinare i giorni di apertura e di chiusura, in tal modo da garantire un servizio completo sul territorio.

La *concessione di buoni di acquisto* è un aiuto indiretto alle PMI. In sostanza alle persone domiciliate a Brissago vengono erogati tre buoni di acquisto del valore di CHF 25.00 cadauno per acquisti di beni o servizi presso ditte e/o commerci con sede a Brissago. Un buono del valore di CHF 25.00 è erogato anche a favore di proprietari di residenze secondarie (art. 8). È bene precisare che ogni singolo buono di CHF 25.00 è utilizzabile per una spesa minima di CHF 75.00, garantendo quindi un effetto leva a favore delle ditte del Comune.

Da ultimo alle PMI è concesso uno *sconto del 50% sulla tassa base rifiuti* emessa nel 2020 (art. 9).

### **III. Il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale**

Se il Regolamento sulle prestazioni in ambito economico ha carattere temporaneo ed intende aiutare le piccole e medie imprese di Brissago nel contesto dell'attuale pandemia, il Regolamento sociale è destinato a sostenere puntualmente e annualmente persone in situazione di particolare disagio economico (art. 1). Analoghi regolamenti sono in vigore in diversi Comuni del Cantone.

La cerchia dei beneficiari è limitata alle persone che dimostrano un reale bisogno, ritenuto che i criteri per accedere agli aiuti sono assai precisi e restrittivi (art. 4 – 9). In particolare, sono chiaramente fissati i limiti di reddito, al di sopra dei quali è escluso qualsivoglia aiuto (art. 6 e art. 7).

Le persone/famiglie che adempiono le condizioni per accedere agli aiuti possono in principio beneficiare delle seguenti prestazioni:

- a) prestito per il pagamento del deposito di garanzia nell'ambito della locazione di alloggi (art. 10);
- b) contributo per spese per la salute e/o odontoiatriche indispensabili e non coperte dall'assicurazione di base o complementare (art. 11);
- c) contributo per spese funerarie e di sepoltura (art. 12);
- d) contributo per spese in ambito scolastico ed extrascolastico (gite scolastiche, settimane di scuola fuori sede, pre- e doposcuola, mensa, colonia estiva, art. 13);
- e) buoni del valore complessivo di CHF 100.00 da spendere nell'acquisto di beni e/o servizi presso ditte o commerci con sede a Brissago (art. 14);

f) spese per eventi straordinari ed imprevedibili (art. 15).

Gli importi massimo complessivi che possono essere erogati in un anno civile in base al Regolamento sono di fr. 3'000.00 per unità di riferimento di una persona e di fr. 4'000.00 per due persone. Per ogni persona supplementare l'importo massimo aumenta di fr. 500.00 (art. 8).

È importante precisare che già oggi il Comune di Brissago eroga prestazioni in ambito sociale. Il Regolamento che vi sottoponiamo per approvazione intende conferire la necessaria base legale per l'erogazione di questi aiuti.

#### **IV. Clausola d'urgenza**

Ai sensi dell'art. 56 cpv. 1 LOC, salvo i casi in cui è richiesta e concessa l'urgenza, i messaggi non possono essere votati dal Legislativo se non sono stati trasmessi ai Consiglieri comunali almeno trenta giorni prima della seduta.

Nel caso del presente messaggio non è purtroppo possibile rispettare tale termine. Considerata l'importanza della tematica e la necessità di poter attivare quanto prima le misure previste nei vari Regolamenti, si invita il Consiglio comunale a deliberare con la clausola d'urgenza.

#### **V. Conclusione**

Il Municipio è consapevole che gli aiuti fissati nel Regolamento economico ed in quello sociale non basteranno, da soli, a superare l'attuale crisi. Riteniamo comunque fondamentale che il Comune – oltre alla Confederazione e al Cantone – intervenga per sostenere i propri cittadini e le varie attività che compongono l'economia locale.

Richiamati i contenuti del presente messaggio, l'Esecutivo vi invita a voler approvare le seguenti conclusioni:

1. Al presente messaggio è accordata l'urgenza.
2. È approvato il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale.
3. È approvato il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito economico COVID-19.
4. È concesso un credito di investimento di CHF 100'000.00 per la concessione degli aiuti di cui all'art. 5 del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito economico COVID.19.
5. È approvato un aumento di CHF 245'000.00 del fabbisogno di preventivo 2020, da intendere quale limite di spesa massimo per gli aiuti di cui agli artt. 6-9 del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito economico COVID.19.
6. Il credito di cui al pt. 4 è iscritto alla gestione investimenti alla categoria 565 "Prestiti a istituzioni private", nel bilancio alla categoria 155 "Istituzioni private". Gli adeguamenti delle singole voci di preventivo saranno ratificati in sede di consuntivo.
7. A norma dell'art. 13 cpv. 3 LOC il credito di cui al pt. 4 decade se non utilizzato entro il termine di due anni dalla crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale.

Con la massima stima.

Il Sindaco  
R. Ponti

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario  
Avv. G. Cotti

**Allegati:** Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale  
Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito economico COVID-19

**Il presente messaggio è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della Gestione ed alla Commissione della Legislazione**

# **REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI COMUNALI IN AMBITO ECONOMICO COVID-19**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRISSAGO

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987  
e delle relative norme di applicazione,

RISOLVE

## **I. In generale**

### **Art. 1**

Campo di  
applicazione

<sup>1</sup>Il Regolamento è inteso a limitare le conseguenze sull'economia locale della diffusione del virus COVID-19.

<sup>2</sup>Il Regolamento si applica alle piccole e medie imprese con sede a Brissago (in seguito PMI).

### **Art. 2**

Piccole medie  
imprese

Per PMI ai sensi del presente regolamento si intende ditte individuali, società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita, società anonime, società a garanzia limitata e società cooperative attive nei vari ambiti economici (primario, secondario e terziario), che esercitano un'attività a scopo di lucro e che hanno sede fiscale a Brissago.

### **Art. 3**

Aiuti

<sup>1</sup>Le PMI ai sensi dell'art. 2 possono beneficiare dei seguenti aiuti:

- a) aiuto alla ripresa dell'attività economica (art. 5);
- b) riduzione delle pigioni (art. 6);
- c) riduzione della tassa di occupazione del suolo pubblico (art. 7);
- d) buoni di acquisto (art. 8);
- e) esenzione della tassa base rifiuti (art. 9).

<sup>2</sup>Gli aiuti di cui agli artt. 5, 6 e 7 non possono essere cumulati fra di loro.

### **Art. 4**

Fondo

<sup>1</sup>Per l'erogazione degli aiuti secondo l'art. 5 si fa capo ad un credito di investimento concesso contestualmente all'approvazione del presente regolamento.

<sup>2</sup>Eventuali donazioni da parte di terzi vanno in diminuzione dell'investimento di cui al cpv. 1

<sup>3</sup>Per gli aiuti secondo gli artt. 6-9, è aumentato il fabbisogno del preventivo 2020 contestualmente all'approvazione del presente regolamento.

<sup>4</sup>Le richieste sono evase in ordine di entrata fino al raggiungimento dei limiti di cui sopra.

## II. Prestazioni

### Art. 5

Aiuto alla ripresa dell'attività economica

<sup>1</sup>Le PMI che rispettano le seguenti condizioni possono beneficiare di un aiuto alla ripresa dell'attività economica sotto forma di prestito:

- a) la PMI è stata costituita prima del 1° settembre 2019 e ha sede a Brissago a far tempo almeno dal 1° settembre 2019;
- b) nel corso del 2019 la PMI non conta più di cinque unità lavorative;
- c) la cifra di affari del 2019 della PMI è uguale o inferiore a CHF 300'000.00;
- d) per una durata di almeno 20 giorni lavorativi la PMI ha dovuto sospendere totalmente la propria attività a seguito delle Ordinanze federali e dei decreti cantonali COVID-19;
- e) la PMI deve dimostrare di aver richiesto l'indennità per lavoro ridotto;
- f) al momento della decisione di erogazione del prestito la PMI non deve avere procedure fallimentari in corso.

<sup>2</sup>Agli esercizi secondo la LEAR può essere concesso l'aiuto anche se non adempiono la condizione di cui al capoverso 1 lett. c.

<sup>3</sup>Il prestito, sino a concorrenza di un importo massimo di CHF 5'000.00, è concesso alla PMI per il pagamento di oneri legati strettamente all'attività scaduti nel 2020, quali ad esempio:

- a) pigione;
- b) acquisto merce;
- c) oneri sociali;
- d) interessi e ammortamenti ipotecari o legati ad altro genere di credito per immobili, macchinari o attrezzature.

<sup>4</sup>Il prestito è concesso senza interessi e deve essere rimborsato dalla PMI entro cinque anni dalla concessione.

### Art. 6

Riduzione pigioni

<sup>1</sup>Il Municipio può concedere alla PMI che loca spazi di proprietà comunale la riduzione della pigione dovuta nel 2020.

<sup>2</sup>La pigione è ridotta proporzionalmente, tenuto conto del periodo di chiusura forzata dell'attività economica imposta dall'autorità superiore.

<sup>3</sup>Nel caso in cui l'attività economica della PMI è compromessa oltre il periodo di chiusura forzata, in particolare a causa della probabile flessione del turismo, il Municipio può concedere una riduzione della pigione maggiore rispetto a quanto previsto al cpv. 2 sino ad un massimo dell'intero importo dovuto per l'anno 2020.

Riduzione  
occupazione  
suolo

### **Art. 7**

<sup>1</sup>Il Municipio può concedere alla PMI che è tenuta al pagamento di una tassa per l'occupazione del suolo pubblico la riduzione dell'importo dovuto nel 2020, in deroga ai disposti del Regolamento sui beni amministrativi e sugli impianti pubblicitari.

<sup>2</sup>La tassa è ridotta proporzionalmente, tenuto conto del periodo di chiusura forzata dell'attività economica imposta dall'autorità superiore.

<sup>3</sup>Nel caso in cui l'attività economica della PMI è compromessa oltre il periodo di chiusura forzata, in particolare a causa della probabile flessione del turismo, il Municipio può concedere una riduzione della tassa maggiore rispetto a quanto previsto al cpv. 2 sino ad un massimo dell'intero importo dovuto per l'anno 2020.

Buoni di  
acquisto

### **Art. 8**

<sup>1</sup>Per l'anno 2020 alle persone domiciliate nel Comune sono concessi tre buoni di acquisto del valore cadauno di CHF 25.00 per acquisti di beni o servizi presso ditte e/o commerci con sede a Brissago.

<sup>2</sup>Per l'anno 2020 alle persone proprietarie di residenze secondarie nel Comune è concesso un buono di acquisto del valore di CHF 25.00 per acquisti di beni o servizi presso ditte e/o commerci con sede a Brissago.

<sup>3</sup>I buoni di acquisto hanno validità sino al 31 dicembre 2021.

<sup>4</sup>Il Municipio fissa le modalità esecutive concernenti l'uso dei buoni, al fine di evitare ogni abuso.

Esenzione  
tassa base  
rifiuti

### **Art. 9**

Alle PMI è concesso uno sconto del 50% sulla tassa base rifiuti emessa nel 2020, in deroga ai disposti del Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti.

## **III. Procedura**

Istanza

### **Art. 10**

<sup>1</sup>L'istanza per beneficiare degli aiuti di cui agli artt. 5, 6 e 7 deve essere presentata per iscritto al Municipio, per il tramite dei Servizi finanziari.

<sup>2</sup>L'istanza per gli aiuti di cui all'art. 5 deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia dell'ultima notifica di tassazione;
- b) copia del bilancio e del conto economico al 31 dicembre 2019 o dell'ultimo disponibile;
- c) copia dell'estratto esecuzione e fallimenti;
- d) copia dell'istanza per l'ottenimento dell'indennità per lavoro ridotto;
- e) autocertificazione concernente il pagamento degli oneri sociali.

<sup>3</sup>Il Municipio fissa i termini inderogabili entro i quali l'istanza deve essere presentata e potrà richiedere alle PMI ogni ulteriore informazione utile per evadere la stessa.

<sup>4</sup>Nel caso in cui venga concesso un aiuto ai sensi dell'art. 5, la PMI dovrà presentare entro fine giugno dei successivi tre anni copia del bilancio e del conto economico di ogni anno.

### **Art. 11**

Obbligo di restituzione

<sup>1</sup>La PMI che avesse ottenuto aiuti sulla base di informazioni inveritiere è tenuta a restituire la prestazione. Tale obbligo di restituzione sussiste solidalmente nei confronti di colui che era amministratore della PMI al momento della decisione di erogazione dell'aiuto.

<sup>2</sup>Il diritto di esigere la restituzione della prestazione indebitamente percepita decade dopo un anno in cui il Comune ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dalla concessione della prestazione.

### **Art. 12**

Competenza

<sup>1</sup>Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

<sup>2</sup>Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

<sup>3</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

## **IV. Disposizioni finali**

### **Art. 13**

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

# REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI COMUNALI IN AMBITO SOCIALE

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRISSAGO

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987  
e delle relative norme di applicazione,

### RISOLVE

#### I. In generale

##### Art. 1

Scopo

Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.

##### Art. 2

Natura

<sup>1</sup>Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo, e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente.

<sup>2</sup>Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.

<sup>3</sup>In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale, del contributo elargito.

##### Art. 3

Prestazioni

<sup>1</sup>Il Comune eroga prestazioni nei seguenti ambiti:

- a) garanzia per la locazione di alloggi;
- b) spese per la salute e odontoiatriche;
- c) spese per le attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico;
- d) spese per servizi funebri e di sepoltura;
- e) buoni di acquisto da spendere sul territorio di Brissago;
- f) spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

<sup>2</sup>Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante.

<sup>3</sup>Oltre alle prestazioni puntuali il Comune, in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali di inserimento professionale, attiva, nel limite del possibile, misure concordate di inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.

##### Art. 4

Beneficiari

Le prestazioni comunali possono essere erogate se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

- a. mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 7;
- b. domicilio o dimora (permesso B) nel Comune da almeno 3 anni.

### **Art. 5**

Esclusioni

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a) persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
- b) persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- c) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- d) persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
- e) persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC), o la Legge sull'assistenza sociale (LAS), o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia.

### **Art. 6**

Unità di riferimento

<sup>1</sup>L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS).

<sup>2</sup>Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale, che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia.

<sup>3</sup>Vengono computati tutti i redditi senza eccezione, compresi i contributi o aiuti erogati da enti, associazione o fondazioni.

<sup>4</sup>Al reddito si aggiunge la sostanza netta (senza l'abitazione primaria), dedotti fr. 10'000.00 per una persona sola e fr. 20'000.00 per coppie e famiglie.

<sup>5</sup>Al reddito si aggiunge pure un 1/15 della sostanza netta che corrisponde all'abitazione primaria, dedotti fr. 75'000.00 per una persona sola e fr. 100'000.00 per copie e famiglie.

<sup>6</sup>Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

### **Art. 7**

Limiti di reddito

<sup>1</sup>Il limite del reddito disponibile residuale (in fr./anno) al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali è stabilito dal documento pubblicato annualmente dall'Istituto delle assicurazioni sociali "Armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)".

<sup>2</sup>La somma delle prestazioni erogate in un anno civile in base al presente Regolamento e del reddito disponibile residuale dell'Unità di riferimento non può superare il limite di reddito.

## **Art. 8**

Importi massimi

Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente Regolamento sono di fr. 3'000.00 per unità di riferimento di una persona e di fr. 4'000.00 per due persone. Per ogni persona supplementare l'importo massimo aumenta di fr. 500.00.

## **Art. 9**

Casi di rigore

In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

## **II. Prestazioni**

### **Art. 10**

Deposito di garanzia per la locazione di alloggi

<sup>1</sup>Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito all'Unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale e familiare.

<sup>2</sup>Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire prima dell'erogazione con il beneficiario, rispettivamente con il locatore.

### **Art. 11**

Spese per la salute e odontoiatriche

L'erogazione del contributo è garantita per spese per la salute e/o odontoiatriche non coperte dall'assicurazione di base o complementare malattia e ritenute indispensabili (es. acquisto occhiali, apparecchi acustici, operazioni odontoiatriche, ecc.).

### **Art. 12**

Spese per i servizi funebri e la sepoltura

<sup>1</sup>Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:

- a) quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
- b) quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo, il colombaro o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.

<sup>2</sup>Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.

<sup>3</sup>La richiesta deve essere inoltrata entro sei mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.

<sup>4</sup>Il contributo comunale viene erogato fino ad un massimo di fr. 4'000.00,

ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza relitta dal defunto va a diminuzione della prestazione comunale, senza riguardo ai limiti definiti all'art. 6 cpv. 4 e 5.

### **Art. 13**

Spese in ambito scolastico ed extrascolastico

<sup>1</sup>Il contributo può essere richiesto per i costi a cui l'unità di riferimento deve far fronte per i giovani in età di obbligatorietà scolastica o che comunque frequentano ancora una scuola dell'obbligo.

<sup>2</sup>Il contributo è concesso per i costi generati dalle seguenti attività: gite scolastiche, settimane di scuola fuori sede, pre- e doposcuola, mensa, colonia estiva. Sono esclusi i costi per il materiale scolastico.

### **Art. 14**

Buoni di acquisto

L'Unità di riferimento ha diritto a quattro buoni/persona del valore di CHF 25.00 cadauno da spendere nell'acquisto di beni e/o servizi presso ditte o commerci con sede a Brissago.

### **Art. 15**

Eventi straordinari e altri bisogni puntuali

Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.

### **Art. 16**

Assistenza fra parenti

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CC.

## **III. Procedura**

### **Art. 17**

Istanza

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite dei servizi finanziari, allegando i seguenti documenti:

- a) l'ultima notifica di tassazione disponibile e l'ultima dichiarazione fiscale;
- b) ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta;
- c) la richiesta di deposito di garanzia (per il prestito di cui all'art. 10);
- d) i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni.

### **Art. 18**

Obbligo di informazione

<sup>1</sup>Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.

<sup>2</sup>A richiesta l'interessato deve svincolare ogni autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

### **Art. 19**

Obbligo di restituzione

<sup>1</sup>La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.

<sup>2</sup>Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno in cui il Municipio o il Servizio delegato ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

<sup>3</sup>La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

## **IV. Disposizioni finali**

### **Art. 20**

Competenza

<sup>1</sup>Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

<sup>2</sup>Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

<sup>3</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

### **Art. 21**

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.